
CIRCOLO VELICO PIETRABIANCA

STATUTO

Testo vigente,
come modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci
del 14.08.2005

Art. 1 - Costituzione e denominazione.

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, per Atto Pubblico D'Abramo, notaio in Rosignano Marittimo, numero di repertorio 102.476 e numero di raccolta 9.667, stipulato in data 22 Marzo 1975 e registrato a Livorno il 3 Aprile 1975, un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume il nome di "Circolo Velico Pietrabianca" o, per brevità "CVP".

Art. 2 - Statuto e durata.

L'associazione "CVP" è retta dal presente Statuto, nel testo allegato all'Atto Costitutivo, aggiornato ed integrato dalle modifiche approvate dalle Assemblee dei Soci, ratificate ai sensi dell'art. 4.4 dello Statuto Federale dalla Federazione Italiana Vela, e regolarmente registrato.

La durata dell'Associazione "CVP" è illimitata.

Art. 3 - Natura, scopi ed affiliazione.

Il "CVP" è una libera associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di praticare, promuovere e diffondere lo sport della vela in forma agonistica, dilettantistica ed amatoriale, nonché la partecipazione a competizioni sportive. Tra gli scopi istituzionali sono compresi:

- promuovere ed organizzare, anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative sportive legate al mare;
- partecipare con i propri iscritti a regate veliche ed altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare;
- organizzare corsi e scuole di vela per l'avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolti a praticanti, diportisti, tecnici, giudici ed istruttori;
- attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei soci, predisponendo servizi ed attrezzature utili al conseguimento dei fini istituzionali;
- fornire ai soci assistenza tecnica e materiale per lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica ed amatoriale della vela;
- stabilire accordi e convenzioni con altre associazioni ed Enti pubblici e privati per la raccolta di mezzi per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative sportive e per la partecipazione ad esse;
- ospitare terzi non soci in occasione di manifestazioni veliche.

Il "CVP" è affiliato alla Federazione Italiana Vela, della quale accetta ed applica lo Statuto, i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali. Ai tesserati FIV di altre società affiliate viene riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 4 - Sede ed insegna sociale.

Il "CVP" ha sede nel Comune di Rosignano Marittimo, frazione di Vada, in via dei Cavalleggeri, s.n.c., in località Pietrabianca. È facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune e di istituire sedi secondarie anche in altri Comuni dello Stato.

Il "CVP" ha per insegna sociale un guidone così formato: pennello di colore aragosta bordato di blu e sigla "CVP" in blu.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà immobiliari e mobiliari dell'Associazione ed in particolare dalla sede sociale, dai trofei aggiudicati definitivamente in regata e dalle imbarcazioni e materiali necessari per l'attività velica e per tutte le attività connesse e conseguenti ai fini istituzionali.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di ammissione, dai corrispettivi per servizi prestati ai soci, dalle quote di concorso alle spese versate per la partecipazione ai corsi di vela ed alle manifestazioni sportive organizzate dal "CVP" e da quant'altro concorra ad incrementare l'attivo sociale, nonché da contributi straordinari versati da parte dei soci deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Il patrimonio sociale e gli utili derivanti dalla gestione del "CVP" non potranno essere ridistribuiti tra i soci, neanche in modo indiretto, ma dovranno essere utilizzati e reinvestiti esclusivamente per il conseguimento dei fini istituzionali.

Art. 6 - Esercizio sociale.

L'esercizio sociale e finanziario del "CVP" si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di marzo il Consiglio Direttivo deve compilare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Art. 7 - Soci.

L'associazione "CVP" è composta da soci onorari, soci ordinari e soci allievi.

Sono soci onorari personalità, anche non soci precedentemente, che per le loro attività sportive, specifiche benemeritenze, meriti eccezionali o cariche rivestite in seno all'associazione, hanno dato un notevole contributo al Circolo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

I soci onorari sono nominati e possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La revoca del socio onorario comporta il passaggio a socio ordinario con effetto dall'anno successivo a quello in cui viene deliberata.

Sono soci ordinari le persone maggiorenni la cui domanda di associazione è stata accettata dal Consiglio Direttivo e che partecipano alla vita attiva del Circolo;

L'aspirante socio deve presentare domanda di ammissione che, per i soci ordinari, deve essere sottoscritta da almeno due soci ordinari in qualità di presentatori. Con la sottoscrizione della richiesta l'aspirante socio deve dichiarare di conoscere lo Statuto ed i regolamenti interni, di condividerli ed accettarli integralmente e senza riserve e di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.

I componenti degli organi statutari del "CVP" non possono essere presentatori di nuovi soci.

La domanda deve essere pubblicata all'albo per almeno trenta giorni prima di poter essere esaminata dal Consiglio Direttivo che decide sull'ammissione in armonia con i principi contenuti nel presente statuto e secondo criteri predeterminati approvati dall'Assemblea dei Soci. La decisione è insindacabile, non deve essere motivata e non è ammesso appello. Una volta accettata la domanda il richiedente è socio a tutti gli effetti dal momento dell'avvenuto pagamento della quota di ammissione e della quota sociale per l'anno in corso.

Sono soci allievi tutti i giovani (juniores) che svolgono attività sportiva continuativa per conto del "CVP";

Sono soci allievi gli juniores che si iscrivono alla scuola di vela per il secondo anno consecutivo o che, dopo aver frequentato almeno una stagione di scuola vela, vengono inseriti nelle attività di perfezionamento od agonistiche del Circolo. Possono diventare soci allievi anche gli Juniores provenienti da altri circoli secondo le modalità previste dalla normativa federale.

I soci allievi del CVP hanno diritto al passaggio a soci ordinari dall'anno successivo a quello del compimento della maggiore età senza dover versare la quota di ammissione.

Non è consentita la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 8 - Quote sociali.

Le quote sociali sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci contestualmente al Bilancio preventivo.

Le quote sono annue e non possono essere divise in mensilità, non sono trasmissibili né rivalutabili. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'associazione ed in nessun caso potranno essere restituite, neanche in parte.

In armonia con i principi contenuti nel presente statuto e secondo criteri predeterminati approvati dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo può ridurre od esonerare il nuovo socio dal pagamento della quota di ammissione in caso di richiesta di associazione da parte di parenti di soci o di regatanti, istruttori o tecnici di particolare valore dall'associazione dei quali in Circolo possa trarre beneficio.

Il pagamento delle quote sociali e dei corrispettivi per servizi devono avvenire entro un mese dalla data di approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea dei soci o, per i nuovi soci, dalla data della comunicazione della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Il ritardato pagamento delle quote comporterà un aumento delle stesse nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il socio che non avrà provveduto al pagamento delle quote entro il mese di dicembre sarà automaticamente considerato dimissionario, salvo facoltà del "CVP" di agire anche giudizialmente nei confronti del socio moroso per il recupero delle somme non corrisposte.

Il socio che per qualunque motivo cessa di far parte dell'associazione è tenuto a liberare il posto barca, lo stipetto ed a ritirare tutto il materiale di sua proprietà presente nel circolo. Trascorsi tre mesi dalla comunicazione di cessazione contenente l'invito a provvedere in tal senso, tutto il materiale ancora presente viene automaticamente assorbito dal patrimonio sociale.

Art. 9 - Diritti dei soci

Tutti i soci non minorenni hanno diritto di voto in assemblea ed hanno diritto di candidarsi per ricoprire cariche negli organi statutari del Circolo secondo quanto previsto all'art. 23.

I soci, con il proprio nucleo familiare, secondo le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, hanno diritto di frequentare i locali sociali, di usufruire dei vantaggi e dei servizi che il CVP offre, di usare il materiale sociale e di partecipare alle manifestazioni ed alle attività organizzate dal Circolo.

Art. 10 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti al regolare pagamento delle quote previste all'art. 8 e degli altri corrispettivi per specifici servizi nelle misure proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea dei soci contestualmente al Bilancio nonchè per il concorso alle spese per la partecipazione alle attività ed alle manifestazioni sportive organizzate dal "CVP" nella misura prevista.

I soci devono tenere un comportamento irreprensibile sia all'interno che all'esterno del Circolo, rispetto del "CVP", degli altri soci, dei dirigenti, degli ospiti e di terzi presenti nella sede sociale, devono conformarsi ai principi contenuti nel presente statuto e rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento interno.

Il venir meno ai doveri del socio comporta l'adozione delle sanzioni previste dal regolamento interno.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per morosità, qualora il socio sia inadempiente per il pagamento delle quote nei tempi indicati all'ultimo comma dell'art. 8.
- per espulsione o radiazione, qualora il socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome del "CVP", abbia commesso azioni disonorevoli all'interno o fuori del CVP o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento, anche sportivo del CVP.

Il socio dimissionario può essere riammesso previo versamento di una nuova quota di ammissione o delle quote non versate dalle dimissioni alla richiesta di riammissione.

Il socio cessato per morosità può essere riammesso previo pagamento sia di una nuova quota di ammissione che di tutte le quote non versate dalla cessazione alla richiesta di riammissione.

Il socio radiato non può essere riammesso.

La cessazione del rapporto associativo comporta la perdita di ogni diritto nei confronti del circolo.

Art. 12 - Organi del CVP

Gli organi sociali del Circolo sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori.

Art. 13 - L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del "CVP" e rappresenta l'universalità dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono vincolanti per tutti i soci del Circolo.

L'assemblea dei soci è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Prendono parte all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con diritto di parola, tutti i soci del Circolo. Il diritto di voto per le deliberazioni dell'Assemblea è riservato ai soci ordinari ed onorari. Ai soci apparte-

menti ad altre categorie può essere chiesto il voto a titolo consultivo. Non possono partecipare alle assemblee i soci colpiti da provvedimenti disciplinari da parte della FIV, in corso di esecuzione.

Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto con semplice lettera di procura, da depositare presso la presidenza dell'assemblea. Nessun socio può esprimere più di tre voti, compreso il suo.

Non è consentito esprimere il voto per corrispondenza.

In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, la metà più uno in caso di assemblea elettiva.

In seconda convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per le modifiche allo statuto, per lo scioglimento e per l'approvazione del bilancio è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente del Circolo, in caso di sua assenza o indisponibilità l'Assemblea nomina con voto palese un presidente.

L'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, un collegio di scrutatori composto da tre soci; il socio con maggiore anzianità associativa ne assume la presidenza.

Una Commissione verifica poteri può essere nominata dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci in sessione ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte l'anno: la prima entro il mese di Marzo per l'approvazione della relazione annuale e la seconda, di norma, entro il mese di settembre.

L'Assemblea dei soci in sessione straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche allo Statuto, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo e, in caso di scioglimento del Circolo, per la nomina e sui poteri dei liquidatori.

L'Assemblea dei soci è convocata in sessione straordinaria per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta della maggioranza assoluta dei soci con diritto di voto che presenta domanda al Presidente proponendo l'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data stabilita.

L'avviso scritto da inviarsi ai soci deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso anche all'albo sociale.

Art. 15 - Deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci validamente costituita sono prese a maggioranza di voti espressi. Per le modifiche allo Statuto e per lo scioglimento del circolo e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci presenti o rappresentati. Nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli.

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano. Se il Presidente dell'Assemblea lo ritiene opportuno la votazione può essere fatta per appello nominale. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori e per i provvedimenti di radiazione che riguardino i soci è previsto il voto segreto.

I verbali dell'Assemblea, redatti dal suo segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente, sono resi pubblici mediante affissione all'albo sociale.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea dei soci.

All'assemblea dei soci in sessione ordinaria compete:

- la discussione ed approvazione della relazione annuale dell'attività dell'esercizio trascorso prevista all'art. 20;
- l'acquisizione del rendiconto economico predisposto dal tesoriere;
- la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'ammontare delle quote annuali, di ammissione ed in genere di tutti gli oneri gravanti sui Soci anche in misura differenziata per le diverse categorie

di Soci.

- l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- l'approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- la nomina dei Soci Onorari;
- la radiazione dei Soci incorsi in tale provvedimento.

L'assemblea dei soci in sessione straordinaria delibera:

- sulle modifiche al presente Statuto;
- sullo scioglimento del Circolo e la devoluzione del patrimonio residuo;
- sugli argomenti proposti dal consiglio direttivo o dai soci richiedenti.

Art. 17 - Natura e durata del Consiglio.

Il "CVP" è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un massimo di undici consiglieri.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni (ciclo olimpico) ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri terminano il mandato quando il nuovo scrutinio è avvenuto e convalidato.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'assemblea dei soci, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo del Circolo, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene più opportuni per il buon andamento del Circolo, esclusi quelli che la Legge ed il presente Statuto attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata entro dieci giorni dall'elezione dal consigliere con maggior anzianità associativa, elegge al suo interno, con due distinte votazioni a maggioranza semplice il proprio presidente, che è anche Presidente del Circolo, ed il vicepresidente, che è anche vicepresidente del Circolo. Successivamente, su designazione del Presidente, nomina il Segretario, il Tesoriere, il Direttore Sportivo ed il Responsabile della Sede.

Presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere formano il Consiglio di Presidenza, che delibera in casi di urgenza. I provvedimenti del Consiglio di presidenza sono sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può assegnare al suo interno altri incarichi determinandone funzioni, competenze e responsabilità. Può procedere ad altre nomine per particolari settori. Gli incaricati e le commissioni mantengono in ogni caso una funzione consultiva ed esecutiva, restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità a deliberare.

Art. 18 - Cariche e funzionamento del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei soci e dirige il Circolo, ne è il legale rappresentante anche di fronte a terzi ed in giudizio, può delegare altri Consiglieri ad agire in nome e per conto della Circolo per determinati atti ed assunzioni di impegni. In caso di urgenza e nell'impossibilità di consultare il consiglio di presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione.

Il Vicepresidente rappresenta il Circolo e sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, coadiuva il Presidente in quelle mansioni nelle quali venga da lui espressamente delegato. La firma del Vicepresidente fa prova verso i terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Segretario da esecuzione alle disposizioni del Presidente ed alle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede a mantenere i rapporti con i Soci e tiene i relativi registri, attende alla corrispondenza, provvede al normale andamento del Circolo e dirige l'amministrazione sociale.

Il Tesoriere cura la contabilità del Circolo e predisponde i bilanci sociali.

Il Direttore Sportivo provvede alla preparazione morale e tecnica degli atleti, decide la composizione delle rappresentative, predisponde la partecipazione degli atleti alle regate, organizza le manifestazioni sportive, è responsabile delle imbarcazioni e attrezzature destinate all'attività sportiva e provvede alla migliore preparazione tecnica dei Soci che non si dedicano allo sport agonistico.

Il Direttore sportivo nella programmazione ed organizzazione dell'attività sportiva si avvale della collaborazione di istruttori federali.

Il Responsabile della sede segue tutte le attività inerenti alla gestione e conservazione degli immobili e delle

attrezzature e dà corso alle iniziative per la preparazione e svolgimento delle attività sociali a terra. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Partecipano alle riunioni del consiglio direttivo, su invito del Presidente, senza diritto di voto, i soci eletti in organi nazionali o territoriali della FIV ed, se invitato, il Collegio dei Revisori. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio, su invito del presidente e previa delibera del consiglio, anche altri soci o tecnici per questioni operative di particolare importanza.

Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- comunicare all'Assemblea la distribuzione degli incarichi fra i propri componenti e la formazione degli altri organi sociali;
- esaminare le domande di ammissione a socio e di dimissione e deliberare su di esse;
- proporre all'assemblea dei soci la nomina dei soci onorari;
- predisporre il bilancio preventivo ed il programma di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ;
- stabilire le quote sociali annuali ed una-tantum, ordinarie e straordinarie ed i corrispettivi relativi a servizi specifici attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci contestualmente al Bilancio Preventivo;
- redigere il rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno;
- convocare le Assemblee e curare che le deliberazioni siano eseguite;
- curare la gestione ordinaria del Circolo e le relazioni tra società e terzi;
- organizzare le regate veliche e provvedere alla nomina dei componenti della Giuria e del comitato di regata;
- deliberare i provvedimenti disciplinari a carico di soci nei limiti e con le modalità previste dal regolamento interno;
- proporre aggiornamenti o modifiche al Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- sottoporre all'assemblea straordinaria proposte di modifica dello Statuto sociale.
- nominare tra i soci uno o più tecnici per lo svolgimento di particolari funzioni delegate;
- decidere su tutte le questioni che ritiene opportuno per la corretta esecuzione delle delibere assembleari e per il buon andamento della attività del Circolo.

Art. 20 - Relazione annuale.

Alla prima assemblea ordinaria dei soci dell'anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione la relazione annuale costituita dal rendiconto economico e finanziario dell'esercizio sociale trascorso ed da una relazione tecnica e morale dell'attività svolta. I documenti della relazione annuale devono riassumere le vicende economiche ed amministrative in modo da costituire uno strumento di verifica dell'intera gestione del Circolo.

La mancata approvazione della relazione annuale comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

I rendiconti economici e finanziari e la relazione annuale possono essere liberamente esaminati dai soci.

Art. 21- Collegio dei revisori.

La gestione amministrativa del Circolo è controllata da un Collegio di Revisori, eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci nella medesima seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo. E' composto da due soci ordinari ed un supplente.

I Revisori devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e verificare periodicamente la consistenza di cassa, procedendo anche ad atti di ispezione e controllo.

Eventuali rilievi emersi durante l'esercizio sono tempestivamente notificati al Presidente.

La durata del Collegio dei Revisori è la stessa del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Decadenza del Consiglio Direttivo

Le dimissioni contemporanee di Presidente, Vicepresidente e Segretario o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, anche non contemporanee ma nell'arco dello stesso esercizio sociale, o la mancata approvazione da parte dell'assemblea dei soci della Relazione Annuale di cui all'art. 20 comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e la conseguente convocazione, entro trenta giorni, dell'assemblea straordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio, da effettuarsi secondo le modalità previste al successivo art. 23. Il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Elezione alle cariche sociali

Entro il 30 settembre dell'ultimo esercizio di durata del Consiglio Direttivo o entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, viene convocata l'Assemblea dei Soci che nomina una commissione elettorale composta da tre soci ordinari, che ha sede, di norma, presso la segreteria del circolo. Entro dieci giorni dalla nomina la Commissione Elettorale invia a tutti i soci aventi diritto di voto l'invito a porre la propria candidatura a ricoprire le cariche sociali di Consigliere o di Revisore.

Non possono candidarsi i soci che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.

Non potranno essere eletti i soci che non abbiano presentato la propria candidatura.

La Commissione Elettorale convoca entro il trentesimo giorno dalla nomina l'assemblea elettiva e, verificata la validità delle candidature, consegna al Presidente il fac-simile della scheda con riportati, in ordine alfabetico, i nominativi dei soci che hanno espresso la propria disponibilità distinti per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori.

I candidati non possono far parte del Collegio di scrutatori né della eventuale commissione verifica poteri.

Risultano eletti componenti del nuovo Consiglio direttivo gli undici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Risultano eletti componenti del nuovo Collegio dei Revisori i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e membro supplente il terzo. In caso di parità la carica sarà assunta dal socio avente la maggiore anzianità associativa.

Le varie cariche sono incompatibili tra loro e con cariche sociali in altre associazioni affiliate alla E.I.V.

Il nuovo consiglio Direttivo ed il nuovo Collegio dei Revisori entrano in carica immediatamente dopo l'avvenuto riconoscimento della validità dello scrutinio, proclamato dal collegio degli scrutatori.

Fino alla prima riunione, durante la quale viene nominato il presidente, l'ordinaria amministrazione viene svolta dal consigliere con la maggiore anzianità associativa.

Art. 24 - Sostituzione alle cariche sociali.

In caso di mancanza per qualsiasi causa di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, comunque in numero inferiore alla metà, o del Collegio dei revisori, la sostituzione avviene seguendo la graduatoria dei non eletti durante l'ultima elezione che hanno raggiunto almeno il 50% dei voti ricevuti dall'ultimo eletto. Una volta esaurita questa graduatoria il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Revisori continuano a funzionare fino alla prima Assemblea dei soci, nel corso della quale verrà provveduto alla reintegrazione delle cariche.

La sostituzione dei consiglieri potrà essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta e dall'Assemblea a maggioranza semplice, anche nel caso in cui uno o più consiglieri vengano riconosciuti non in grado di continuare a ricoprire la carica o risultino ingiustificatamente assenti per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Ospiti e frequentazione della sede sociale.

La sede sociale può essere frequentata anche dai familiari e da ospiti dei soci secondo il regolamento.

Tutti i tesserati FIV sono considerati ospiti del circolo in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive alle quali prendano parte, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal regolamento interno.

Art. 26 - Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi del Circolo hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci. Qualsiasi controversia insorga tra Circolo e soci o tra soci correlata all'attività sociale deve essere sottoposta agli organi del Circolo. Qualsiasi altra controversia, non risolta dal Consiglio anche di natura patrimoniale, che non sia inderogabilmente rimessa dalla Legge alla competenza del Giudice ordinario, deve essere composta mediante arbitrato irrituale. Tra i soci del Circolo saranno nominati due arbitri effettivi e due supplenti scelti dalle parti ed un terzo nominato dal Consiglio Direttivo non tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo, su richiesta delle parti, potrà chiedere la nomina al Presidente della FIV. Il verdetto dovrà essere accettato dalle parti. In caso contrario il socio che adirà le vie legali dovrà dimettersi dal Circolo. L'inosservanza di questa norma costituisce grave illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto dal Regolamento interno.

Art.27 - Scioglimento

Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, che provvederà alla nomina dei liquidatori, con le modalità e maggioranze previste dagli artt. 13, 14 e 15. In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe.